

5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto la decisione non dimostra un vantaggio nell'argomentazione in subordine.
- La constatazione in via subordinata della decisione, secondo cui l'ATC del 2003 conferiva un vantaggio economico alla LuxOpCo, poiché era basato su tre scelte metodologiche errate, si fonda su una errata interpretazione dei rispettivi ruoli della LuxOpCo e della LuxSCS ed è infondata.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE perché interpreta in maniera errata l'ATC del 2003 come misura individuale ad hoc e, di conseguenza, si fonda erroneamente su una presunzione di selettività.
- sulla base di una errata interpretazione dell'ATC del 2003 come misura individuale ad hoc, la decisione nell'ambito della constatazione principale della selettività applica erroneamente una presunzione di selettività per concludere che l'ATC del 2003 è di natura selettiva.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE ed il principio della certezza del diritto in quanto l'analisi della selettività della decisione si fonda su un sistema di riferimento difettoso.
- nel contesto delle constatazioni a titolo subordinato in merito alla selettività, la decisione esclude erroneamente la prassi amministrativa generale del Lussemburgo, relativa ai prezzi di trasferimento dal sistema di riferimento, in violazione della giurisprudenza applicabile.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola i principi della certezza del diritto, della retroattività e della non discriminazione ed un requisito procedurale essenziale in quanto valuta la validità dell'ATC del 2003 facendo riferimento alle linee guida dell'OCSE pubblicate successivamente.
- la decisione applica retroattivamente e in modo discriminatorio, e impone erroneamente alle ricorrenti ed al Lussemburgo, i criteri contenuti all'interno delle linee guida OCSE del 2017 sui prezzi di trasferimento emessi per la prima volta dopo che la Commissione aveva avviato la procedura ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE e molto tempo dopo l'adozione dell'ATC del 2003.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 17 del regolamento 2015/1589 ⁽²⁾ in quanto ordina il recupero dell'aiuto, sebbene il termine di prescrizione applicabile sia già scaduto.
- l'ordine di recupero della decisione è illegittimo in quanto è scaduto il termine di prescrizione decennale previsto dall'articolo 17 del regolamento 2015/1589.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2018/859 della Commissione del 4 ottobre 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN), cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Amazon [notificata con il numero C(2017) 6740] (GU 2018, L 153, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 9 giugno 2018 — J. García Carrión/EUIPO — Codorníu (JAUME CODORNÍU)

(Causa T-358/18)

(2018/C 276/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: J. Garcia Carrión (Jumilla, Spagna) (rappresentante: E. Arsuaga Santos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Codorníu, SA (Esplugues de Llobregat, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «JAUME CODORNÍU» — Domanda di registrazione n. 14543599

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 aprile 2018 nel procedimento R 451/2017-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e negare la registrazione del marchio n°14543599 nella classe 33;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'11 giugno 2018 — Unifarco/EUIPO — GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)

(Causa T-359/18)

(2018/C 276/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Unifarco SpA (Santa Giustina, Italia) (rappresentante: A. Perani e J. Graffer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl (Roma, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo TRICOPID — Domanda di registrazione n. 14 287 056

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 marzo 2018 nel procedimento R 2150/2017-5